

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2–2quinquies e 5

² Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad economia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione maggioritaria della Confederazione e statuti subordinati all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei bisogni. La Confederazione è responsabile per quanto attiene all'esercizio della sovranità dello Stato.

^{2bis} La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.

^{2ter} La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.

^{2quater} La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.

¹ FF 2002 3947
² RS 748.0

²quinquies Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'attuazione, nonché il momento e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.

⁵ *Abrogato*

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 10 luglio 2003³, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2003.

24 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003 (Cancelleria federale), FF **2003** 2479.